



## **COMUNE DI PADERNO DEL GRAPPA**

# **REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 58 del 22.10.2007  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 09 del 30.01.2008  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 30.06.2010**

## INDICE

### **Titolo 1   DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

- Art. 1   Ambito di applicazione e competenze.
- Art. 2   Responsabilità.

### **Titolo 2   DICHIARAZIONE DI MORTE E PERIODO DI OSSERVAZIONE**

- Art. 3   Denuncia dei casi di morte.
- Art. 4   Rinvenimento di resti mortali.
- Art. 5   Rilascio dell'autorizzazione per la sepoltura.
- Art. 6   Periodo di osservazione normale e cautelativo.
- Art. 7   Camera di osservazione.
- Art. 8   Deposizione del cadavere nel feretro.
- Art. 9   Caratteristiche della cassa.
- Art. 10   Trasporto delle salme.
- Art. 11   Autorizzazione per il trasporto fuori Comune.
- Art. 12   Autorizzazione per la sepoltura.
- Art. 13   Ricevimento di salme e resti mortali.
- Art. 14   Deposito provvisorio di salme o di resti mortali.

### **Titolo 3   FORME E MODALITA' DI SEPOLTURE**

- Art. 15   Tariffe per le concessioni.
- Art. 16   Sepolture.
- Art. 17   Caratteristiche del terreno per le inumazioni.
- Art. 18   Scavo, dimensioni e disposizioni delle fosse.
- Art. 19   Modalità di concessione.
- Art. 20   Revoca e decadenza della sepoltura.
- Art. 21   Caratteristiche delle casse per l'inumazione.
- Art. 22   Norme riguardanti le sepolture a inumazione.
- Art. 23   Scadenza delle concessioni - Recupero materiali.
- Art. 24   Sepoltura a tumulazione.
- Art. 25   Tipi e durata delle concessioni.
- Art. 26   Atto di concessione.
- Art. 27   Pagamento della tariffa di concessione.
- Art. 28   Doveri dei concessionari.
- Art. 29   Decorrenza delle concessioni. Rinnovi.
- Art. 30   Scadenza della concessione.
- Art. 31   Concessione dell'area per cappelle o edicole.
- Art. 32   Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori.
- Art. 33   Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori.
- Art. 34   Diritti di sepolcro.
- Art. 35   Ossari, cinerari, colombari.
- Art. 36   Mancata utilizzazione dell'area.
- Art. 37   Salme e resti provenienti da altri Comuni.
- Art. 38   Manutenzione delle opere.
- Art. 39   Norme per la concessione di loculi o colombari.
- Art. 40   Lastre di chiusura ed ornamenti.
- Art. 41   Caratteristica dei feretri.
- Art. 42   Diritto di sepoltura e durata della concessione.
- Art. 43   Ossario Comunale e Nicchie ossario.

### **Titolo 4   CREMAZIONE**

- Art. 44   Trasporto salma per la cremazione.
- Art. 45   Urna cineraria.
- Art. 46   Autorizzazione alla cremazione.
- Art. 47   Affidamento e conservazione delle ceneri.
- Art.48   Registro della cremazione.

Art.49 Dispersione delle ceneri.

## **Titolo 5 ESUMAZIONI – ESTUMULAZIONI**

- Art. 50 Esumazioni ed Estumulazioni.
- Art. 51 Esumazioni ed Estumulazioni straordinarie.
- Art. 52 Trasferimento di feretri in altra sede.
- Art. 53 Traslazioni.
- Art. 54 Raccolta delle ossa.
- Art. 55 Personale che deve presenziare alle operazioni.
- Art. 56 Compensi per esumazioni ed estumulazioni.

## **Titolo 6 DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 57 Orario di apertura del cimitero.
- Art. 58 Divieto d'ingresso.
- Art. 59 Prescrizioni particolari.
- Art. 60 Norme per i visitatori.
- Art. 61 Piani cimiteriali.
- Art. 62 Precisazioni e cautele.
- Art. 63 Sanzioni.
- Art. 64 Servizi gratuiti e a pagamento.
- Art. 65 Regolamento speciale di polizia mortuaria – Entrata in vigore.

## **TITOLO 1 DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

### **Art. 1 – Ambito di applicazione e competenze.**

Il presente regolamento, in osservanza alle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.7.1934, n. 1265, al D.P.R. 10.9.90, n. 285, alla circolare del Ministero della Sanità n° 24/1993 nonché alle disposizioni regionali in materia, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parte di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e, in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono svolti nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 113 bis del D. Lgs. n. 267/2000, competendo al Consiglio Comunale la scelta in ordine alle modalità di gestione ed organizzazione dei servizi.

Il servizio di polizia mortuaria e del cimitero è di esclusiva competenza del Comune. Le attribuzioni relative sono svolte dal Sindaco, dalla Giunta Municipale e dal responsabile del servizio, secondo quanto previsto dallo statuto, ferma, ove stabilito, la competenza del Consiglio Comunale, del Prefetto, del Ministro per l'interno, del Ministro per la sanità e dell'autorità giudiziaria.

L'ordine e la vigilanza sanitaria spettano al Sindaco.

In relazione alle norme di legge in materia e del presente Regolamento, il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai fini predetti.

Il coordinatore sanitario della Unità Sanitaria Locale, o suo delegato, vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

### **Art. 2 – Responsabilità.**

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.

## **TITOLO 2 DICHIARAZIONE DI MORTE E PERIODO DI OSSERVAZIONE**

### **Art. 3 - Denuncia dei casi di morte.**

E' fatto obbligo ai familiari o chi per essi, ai direttori di ospedali, di istituti e di collettività, ai medici, di denunciare al Comune, entro 24 ore dal decesso, ogni caso di morte di persona da loro assistita o visitata, indicando l'ora in cui avvenne il decesso nonché, a loro giudizio, la causa della morte.

Per il personale sanitario di cui al comma precedente, la denuncia di morte deve essere fatta su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità o mediante il modello rilasciato dal Comune.

### **Art. 4 Rinvenimento di resti mortali.**

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e all'Azienda Sanitaria Locale che provvede, salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, ad incaricare dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo ed a comunicare i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità Giudiziaria perché rilasci il nulla osta per la sepoltura.

### **Art. 5 Rilascio dell'autorizzazione per la sepoltura.**

Ricevuta la dichiarazione del medico incaricato di constatare il decesso, l'Ufficiale dello Stato Civile rilascia l'autorizzazione per la sepoltura.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel Cimitero di resti mortali di cui al precedente articolo 4.

Qualora sussistano i casi previsti dall'art. 4 il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

#### **Art. 6 Periodo di osservazione normale e cautelativo.**

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo quelli nei quali il medico necroscopo abbia accertato la morte.

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte come previsto dal comma precedente.

#### **Art. 7 Camera di osservazione.**

La camera di osservazione è ubicata presso idonei locali all'uopo individuati dal presente Regolamento ed è finalizzata a ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione.
- morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico.
- ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

#### **Art. 8 Deposizione del cadavere nel feretro.**

Trascorso il periodo di osservazione prescritto dal precedente articolo, il cadavere può essere deposto nel feretro.

Ogni feretro può contenere un solo cadavere.

Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto.

#### **Art. 9 Caratteristiche della cassa.**

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa in legno.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

#### **Art. 10 Trasporto delle salme.**

Il trasporto delle salme è sempre a carico dei familiari. L'intervento del Comune è limitato a casi di comprovata necessità valutati tali dai competenti uffici comunali.

Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

#### **Art. 11 Autorizzazione per il trasporto fuori Comune.**

Il trasporto di salma da Comune a Comune della Repubblica è autorizzato con provvedimento del Responsabile del Servizio Cimiteriale del Comune che ne dà comunicazione al Comune in cui deve avvenire il seppellimento ed eventualmente anche ai Comuni in cui la salma dovesse sostare per onoranze.

L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori Comune deve essere munito del predetto provvedimento di autorizzazione.

Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il provvedimento anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

### **Art. 12 Autorizzazione per la sepoltura.**

Non possono essere inumati o tumulati, cadaveri, parte di esso od ossa umane, se non accompagnati dall'autorizzazione alla sepoltura rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

### **Art. 13 Ricevimento di salme e resti mortali.**

Possono essere ricevuti nei Cimiteri Comunali:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio Comunale, qualunque ne fosse in vita la residenza.
- b) i cadaveri delle persone morte fuori Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza.
- c) i cadaveri delle persone non residenti nel Comune di Paderno del Grappa, a seconda della disponibilità Cimiteriale, ma che siano nati nel Comune di Paderno del Grappa o vi abbiano risieduto o avuto il domicilio per un periodo di almeno 15 anni della loro vita, anche non continuativi. (Si considerano nati nel Comune di Paderno del Grappa i nati in strutture ospedaliere purché il padre o la madre, al momento del parto, fossero residenti nel Comune di Paderno del Grappa ).
- d) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morti fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, cappella o loculo esistenti nel Cimitero stesso;
- e) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'Art. 7 del Regolamento 10 Settembre 1990, n. 285;
- f) Le salme di persone non residenti, in vita nel Comune di Paderno del Grappa e non aventi i requisiti richiesti dai commi precedenti, solo nel caso di inumazione e secondo le disponibilità dei campi.
- g) Le salme di persone non residenti in vita nel Comune di Paderno del Grappa e non aventi i requisiti richiesti dai commi precedenti, ma aventi parenti di primo grado già tumulati nel cimitero stesso, in dipendenza della disponibilità cimiteriale.

La mancanza di posti determina la priorità per i residenti del Comune di Paderno del Grappa ed una conseguente graduatoria basata sulla cronologia delle domande di sepoltura.

### **Art. 14 Deposito provvisorio di salme o di resti mortali.**

Nel caso di consegna al Cimitero di salma o di resti mortali senza documenti o con documenti irregolari, si dispone la deposizione nella camera mortuaria, dandone immediata comunicazione all'Autorità competente per le incombenze del caso.

## **TITOLO 3 FORME E MODALITA' DI SEPOLTURE**

### **Art. 15 Tariffe per le concessioni.**

Le tariffe per la concessione dei loculi cimiteriali, delle nicchie ossario e dei cinerari, sono disposte dalla Giunta Comunale e trovano applicazione al momento dell'assegnazione del loculo stesso.

Per la tumulazione dei cadaveri di non residenti le tariffe di cui al comma precedente sono elevate del 300%.

### **Art. 16 Sepulture.**

Le sepulture possono essere a inumazione o tumulazione.

Sono a inumazione le sepulture nella terra; sono a tumulazione le sepulture in loculi, cripte, celle o tombe individuali in muratura, cappelle, edicole.

### **Art. 17 Caratteristiche del terreno per le inumazioni.**

Il Cimitero deve avere campi destinati alla sepoltura per inumazione. Essi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

#### **Art. 18 Scavo, dimensioni e disposizioni delle fosse.**

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a 2 metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Le fosse per inumazione dei cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere una profondità non inferiore a metri 2, lunghezza di metri 2,20 e larghezza di metri 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separeranno fossa da fossa.

Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni devono avere una profondità non superiore a metri due, una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e debbono distare ai almeno metri 0,50 da ogni lato.

#### **Art. 19 Modalità di concessione.**

Le inumazioni vengono accordate gratuitamente ogni qual volta non sia richiesta una diversa sepoltura privata a pagamento.

Il terreno per le inumazioni viene concesso gratuitamente dal Comune. La durata della concessione è fissata in anni dieci, salvo deroga.

#### **Art. 20 Revoca e decadenza della sepoltura.**

Le sepolture a inumazione temporanea possono essere revocate per esigenze di pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi del Cimitero. In tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.

#### **Art. 21 Caratteristiche delle casse per l'inumazione.**

Per la costruzione della cassa si richiamano le disposizioni del Regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990, n. 285, nonché quelle del presente regolamento.

#### **Art. 22 Norme riguardanti le sepolture a inumazione.**

Ogni cadavere all'inumazione deve essere sepolto in fossa separata dalle altre, salvo quanto disposto dall'art. 74 del D.P.R. n. 285/1990 (madri e neonati morti in concomitanza del parto).

Per le sepolture comuni non è ammessa la scelta dei posti.

Sulle fosse è permesso il collocamento di croci o monumenti in pietra, granito, marmo di provenienza locale, secondo le prescrizioni del competente Ufficio Comunale.

Sono ammessi i ritratti, portafiori e luci votive.

Le scritte devono avere cognome, nome, età, anno, mese e giorno della nascita e della morte. Sono consentiti epitaffi.

#### **Art. 23 Scadenza delle concessioni - Recupero materiali.**

Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà del Comune.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, su istanza degli interessati presentata prima della suddetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto, in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro importanza artistica.

Tutto ciò che passerà in proprietà del Comune alla scadenza della concessione sarà a cura dello stesso Comune, distrutto o utilizzato per costruzioni o riparazioni del Cimitero.

I congiunti che alla scadenza della concessione vorranno conservare i resti mortali del defunto nelle cellette ossario, dovranno presentare apposita istanza all'Ufficio Comunale preposto prima della scadenza stessa.

#### **Art. 24 Sepoltura a tumulazione.**

Le sepolture a tumulazione sono tutte di durata superiore al ventennio e sono soggette a pagamento di una tariffa Comunale, costituendo materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune.

### **Art. 25. Tipi e durata delle concessioni.**

Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti:

- a) aree per cappelle ed edicole (denominate anche tombe o cappelle di famiglia). La durata della concessione è di trentacinque anni o cinquanta anni, a richiesta, salvo rinnovo.
- b) colombari o loculi individuali. La durata della concessione è fissata in anni trentacinque o cinquanta anni, a richiesta.
- c) cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri di cadavere cremato. La durata della concessione è fissata in anni trentacinque o cinquanta anni, a richiesta.

### **Art. 26 Atto di concessione.**

La concessione di sepoltura a tumulazione può essere accordata a persona, comunità ed enti, secondo la disponibilità.

La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune ed il concessionario.

Nel caso di concessione anticipata di sepoltura a persone fisiche, la stessa potrà essere accordata solo previo compimento del settantesimo anno di età da parte del concessionario o del soggetto da questi indicato come destinatario della concessione.

### **Art. 27 Pagamento della tariffa di concessione.**

Prima della stipulazione dell'atto il concessionario deve versare l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente e l'importo della eventuale spesa per i diritti contrattuali.

E' facoltà del Comune richiedere il versamento di una cauzione pari ad un quinto dell'importo corrispondente all'area concessa per la costruzione di cappelle ed edicole e posti in terra per tomba in muratura a garanzia della regolare costruzione delle opere e a salvaguardia di eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o privata.

### **Art. 28 Doveri dei concessionari.**

La concessione è subordinata alla accettazione o osservazione delle norme, istituzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari risultanti dall'apposito contratto e dei progetti se richiesti.

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia e loculi, sono a carico dei concessionari.

### **Art. 29 Decorrenza delle concessione. Rinnovi.**

Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data della stipulazione della concessione.

Alla scadenza delle singole concessioni, i concessionari od i loro successori aventi diritto, potranno chiedere la riconferma della sepoltura per un altro periodo conformemente alle disposizioni regolamentari dettate in materia di durata della concessione vigenti all'epoca, secondo le disponibilità e previo il pagamento della tariffa in vigore all'atto del rinnovo della concessione.

### **Art. 30 Scadenza della concessione.**

La mancanza della richiesta di riconferma, da farsi entro tre mesi dalla scadenza, costituirà una legale presunzione di abbandono ed il Comune non è tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati, ma provvederà ad affiggere, sei mesi prima della scadenza della concessione, apposito avviso al Cimitero contenente l'elenco delle concessioni in scadenza.

Quanto posto sulle sepolture scadute cadrà in proprietà del Comune che procederà alla distruzione di lapidi, monumenti, segni funerari, o li userà per lavori di riparazione o manutenzione del Cimitero.

Per le opere di valore artistico o storico e per le cappelle, l'Amministrazione Comunale deciderà di volta in volta l'utilizzazione.

### **Art. 31 Concessione dell'area per cappelle o edicole.**

Le cappelle potranno essere costruite sulle aree Cimiteriali ad esse destinate.

Il Comune dovrà predisporre per ogni Cimitero ove esiste un'area destinata alla cappelle, una opportuna disciplina, che indicherà le superfici da assegnare e l'ingombro delle costruzioni per renderle più omogenee e impedire una disordinata realizzazione.



All'atto della presentazione della domanda per la concessione dell'area per la costruzione di cappelle, edicole o monumenti per sepolture di famiglia, il richiedente dovrà versare l'importo, previsto dalla tariffa vigente.

A versamento effettuato verrà redatto e sottoscritto dalle parti l'atto di concessione.

#### **Art. 32 Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori.**

I progetti per la costruzione di cappelle di famiglia dovranno essere presentati entro tre mesi dalla data della concessione dell'area. La realizzazione dell'opera dovrà terminare entro sei mesi successivi alla data di concessione e dovrà conformarsi alle eventuali prescrizioni impartite dal competente Ufficio Comunale.

#### **Art. 33 Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori.**

All'esecutore dei lavori è fatto obbligo di recingere lo spazio su cui deve sorgere l'opera, senza occupare altri posti limitrofi, e limitando l'eventuale occupazione dei viali circostanti a quanto strettamente indispensabile.

Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare danni né alla proprietà Comunale né ai manufatti di proprietà privata, ritenendosi il concessionario e l'esecutore dei lavori responsabile in solido dei danni che venissero provocati.

#### **Art. 34 Diritti di sepolcro.**

Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dell'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultano essere state con loro conviventi, nonché di persone che abbiano acquistato particolari benemerienze nei confronti dei concessionari.

#### **Art. 35 Ossari, cinerari, colombari.**

Nelle cappelle di famiglia è consentita la costruzione di ossari, cinerari e colombari.

#### **Art. 36 Mancata utilizzazione dell'area.**

Qualora il concessionario non iniziasse i lavori entro i termini fissati dagli articoli precedenti, la concessione dell'area s'intende decaduta ed il Comune, a titolo del subito vincolo e di penale per la mancata attuazione dell'opera, incamererà l'intero importo versato per la concessione dell'area.

#### **Art. 37 Salme e resti provenienti da altri Comuni.**

Nelle cappelle di famiglia sono ammesse le salme od i resti o le ceneri delle persone ovunque decedute o già altrove sepolte, che risultano averne diritto secondo le norme del presente regolamento.

#### **Art. 38 Manutenzione delle opere.**

I concessionari di cappelle di famiglia od i loro successori o gli aventi diritto hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e di eseguire restauri o lavori che l'Amministrazione Comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, di igiene o di decoro.

I lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune.

In caso di inadempienza si procederà a norma di Legge e del presente regolamento, non escludendo la decadenza della concessione.

#### **Art. 39 Norme per la concessione di loculi o colombari.**

La Concessione dei colombari è regolata da un atto Amministrativo del Comune.

Nei colombari è ammesso il collocamento di cassette con i resti o con le ceneri di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o in cinerario, e dietro consenso scritto del concessionario o successore.

#### **Art. 40 Lastre di chiusura ed ornamenti.**

Le lastre dei colombari saranno conformi alle prescrizioni che verranno impartite dal Comune.

#### **Art. 41 Caratteristica dei feretri.**

Per la tumulazione nei colombari è prescritta la duplice cassa: una di lamina di zinco o di piombo e l'altra, esterna, di legno .

#### **Art. 42 Diritto di sepoltura e durata della concessione.**

Il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona per la quale viene stipulata la concessione o alla persona da questi indicata, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento.

Il diritto di sepoltura non può, dopo la sua costituzione, essere ceduto a terzi.

Alla scadenza della concessione il loculo rientrerà in possesso al Comune ed i resti mortali verranno posti nell'ossario comune. E' data facoltà agli eredi di rinnovare la concessione per un uguale periodo di tempo, dietro pagamento dell'ammontare dell'intera tariffa in vigore all'atto della scadenza.

E' anche in facoltà degli eredi di collocare i resti mortali in appositi ossari a pagamento.

Resteranno a carico del Comune la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti in comune (copertura, frontalini, pareti).

#### **Art. 43 Ossario Comunale e Nicchie ossario.**

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune realizzato in modo tale da consentire che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Le nicchie ossario raccolgono in cassette in zinco, saldate a fuoco, e con targhetta portante il nome ed il cognome del defunto, i resti di cadaveri esumati da qualsiasi sepoltura.

Ogni cassetta deve, di norma, contenere i resti di una sola persona.

Sulle lastre di chiusura delle nicchie ossario deve essere indicato, a cura del concessionario, il cognome, il nome e la data di morte delle persone cui i resti appartengono.

### **TITOLO 4 CREMAZIONE**

#### **Art. 44 Trasporto salma per la cremazione.**

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle ceneri risultanti dalla cremazione al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico provvedimento emesso dal Comune ove è avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'Art. 46 del presente Regolamento.

#### **Art. 45 Urna cineraria.**

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

#### **Art. 46 Autorizzazione alla cremazione.**

La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata con provvedimento del Comune sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli Artt. 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Per coloro i quali al momento della morte risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questo non è in grado di scrivere da due testimoni, dalla quale risulti chiaramente la volontà di essere cremato.

La dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'Associazione.

L'autorizzazione non può essere concessa se la richiesta non è corredata da certificato in carta libera redatto dall'Autorità Sanitaria, dal quale risulta escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

#### **Art. 47 Affidamento e conservazione delle ceneri**

Spetta ai competenti uffici comunali, individuati nel settore servizi demografici e in particolare al Dirigente/Responsabile di servizio o suo delegato, il compito di concedere ai richiedenti l'affidamento e la conservazione delle ceneri dei defunti e di curare la tenuta delle registrazioni previste dalla L.R. 18/2010.

Il Comune può procedere a controlli sulla collocazione delle ceneri e può richiedere che vengano eseguiti controlli periodici a cura della Polizia Locale;

L'urna deve essere conservata in luogo confinato e stabile (teca, nicchia, vano di adeguate dimensioni, chiuso e destinato unicamente alla conservazione dell'urna), protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. L'indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso, comune di ultima residenza), ove non visibili chiaramente dall'esterno, devono essere riportati anche all'esterno.

La procedura per l'affidamento dell'urna cineraria è la seguente:

- Presentazione da parte della persona che richiede l'affidamento dell'urna cineraria della domanda per l'affidamento delle ceneri.
- Verifica da parte degli uffici comunali competenti della presenza di espressa volontà del defunto o, in assenza, dal parente più prossimo, individuato secondo gli art. 74,75,76 e 77 del codice civile o nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado dalla maggioranza assoluta degli stessi.
- Rilascio dell'autorizzazione all'affidamento da parte del responsabile del forno crematorio
- Obbligo da parte dell'affidamento di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni della residenza entro 30 giorni.

Per la collocazione dell'urna cineraria o la dispersione delle ceneri, presso i cimiteri comunali, si applicano le tariffe dei diritti cimiteriali.

Si stabilisce, per quanto riguarda l'interramento di urna cineraria in cimitero:

1. di individuare l'area ove consentire l'interramento dell'urna cineraria come segue: apposita area attigua a quella della dispersione delle ceneri;
2. di prevedere che l'urna da interrare sia in materiale non biodegradabile;
3. di prevedere che detto interramento sia oggetto di concessione onerosa, secondo la seguente tariffa: inumazione.
4. di consentire l'interramento dell'urna cineraria non biodegradabile anche nelle aree già avute in concessione per sepoltura, a titolo non oneroso oppure oneroso, da stabilire con apposito atto.

#### **Art.48 Registro della cremazione**

È istituito il registro comunale per la cremazione, che sarà tenuto dall'Ufficio Servizi demografici, su modello approvato dall'ufficio medesimo.

Nel registro verrà annotata la manifestazione di volontà alla cremazione espressa per iscritto dai cittadini residenti nel Comune. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione.

La manifestazione di volontà alla cremazione potrà recare, contestualmente, la volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.

I cittadini che utilizzeranno a questo scopo il testamento olografo (art. 602 C.C) potranno lasciarlo in consegna all'Ufficio preposto alla tenuta del registro, che lo conserverà in luogo protetto. A tal scopo viene approvato l'allegato modello come previsto dall'art. 48, c. 3. Insieme al testamento olografo il cittadino dovrà lasciare anche le istruzioni e le indicazioni utili alla sua pubblicazione, in caso di

decesso, a norma dell'art. 620 C.C. In ogni caso i costi per la pubblicazione non potranno ricadere sul Comune.

Qualora sia stato depositato il testamento olografo, la trasmissione dello stesso dal comune di ultima residenza al Comune di nuova residenza, in Regione Veneto, può avvenire d'ufficio qualora non provveda l'interessato.

Il cittadino dovrà anche essere informato che la norma vale solo in Regione Veneto.

#### **Art. 49 Dispersione delle ceneri**

Nel territorio di questo comunale la dispersione delle ceneri è ammessa in aree pubbliche, in aree private fatti salvi i diritti di terzi, nell'apposita area cimiteriale.

La dispersione è vietata all'interno del centro abitato, come definito dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), come risulta, da ultimo, dalla delibera di questa Giunta Comunale n. 10 del 30.06.2010

Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione.

Le parti del territorio comunale ove la dispersione è consentita sono:  
- In montagna e/o in aree naturali, ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi.

Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.

La dispersione in acqua può avvenire mediante immissioni in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, purchè l'urna sia in materiale rapidamente biodegradabile.

È vietata la dispersione in aria (al vento).

La dispersione è inoltre vietata in edifici o altri luoghi chiusi.

Qualora non si sia provveduto diversamente, l'urna cineraria vuota può essere smaltita previa consegna a smaltitori autorizzati;

Sono eseguite a titolo gratuito (oppure) a titolo oneroso, previo aggiornamento del tariffario annesso al regolamento comunale di polizia mortuaria, le seguenti operazioni:  
- dispersione in apposita area cimiteriale a richiesta dei familiari per espressa volontà del defunto;  
- dispersione eseguita dal personale autorizzato dal comune di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) della legge 130/2001;

In mancanza dei soggetti di cui al comma 1 lett. d) dell'art. 3 della L.R. 130/2001, provvede alla dispersione il personale individuato come segue: Uffici demografici.

Il Comune è competente per le ceneri già collocate nei cimiteri di questo Comune, che possono essere affidate o disperse nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dalla legge regionale 24/2009.

L'apposita area cimiteriale per la dispersione delle ceneri è individuata presso i cimiteri di PADERNO DEL GRAPPA e di FIETTA. La dispersione nell'apposita area cimiteriale è consentita sia per dispersione sia per interrimento delle ceneri o di un'urna biodegradabile.

### **TITOLO 5 ESUMAZIONI – ESTUMULAZIONI**

#### **Art. 50 Esumazioni ed Estumulazioni.**

Le esumazioni e le estumulazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci anni dalla inumazione o, se trattasi di sepoltura privata, alla scadenza della concessione.

Le estumulazioni ordinarie avvengono alla scadenza della concessione per le sepolture private.

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie vengono regolate dal Comune e saranno fatte nelle ore in cui il recinto cimiteriale è chiuso al pubblico e possibilmente nelle prime ore del mattino.

Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie si eseguono qualunque sia il tempo del seppellimento, dietro ordine del Responsabile del Servizio Cimiteriale, allo scopo di trasferire i cadaveri in altre sepolture o per essere sottoposti a cremazione, o all'Autorità Giudiziaria per esigenze della Giustizia.

#### **Art. 51 Esumazioni ed Estumulazioni straordinarie.**

Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni ed estumulazioni straordinarie:

a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa possa eseguirsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

#### **Art. 52 Trasferimento di feretri in altra sede.**

Il Responsabile del servizio Cimiteriale può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Qualora la predetta autorità Sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

#### **Art. 53 Traslazioni.**

Per traslazione si intende lo spostamento di feretro da un loculo a un altro all'interno del cimitero. Può essere effettuata nello stesso periodo previsto per le altre operazioni cimiteriali secondo i tempi stabiliti dall'ufficio competente.

#### **Art. 54 Raccolta delle ossa.**

Le ossa che vengono rinvenute nelle operazioni di esumazione o di estumulazione devono essere raccolte diligentemente e depositate nell'ossario comune a meno che coloro che vi avessero interesse abbiano fatto domanda di raccoglierele nell'apposita cassetta e deporle nelle cellette-ossario di cui all'articolo 62.

#### **Art. 55 Personale che deve presenziare alle operazioni.**

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

#### **Art. 56 Compensi per esumazioni ed estumulazioni.**

Per le esumazioni ed estumulazioni di salme, autorizzate dal Responsabile Servizio Cimiteriale per conto di interessati privati, saranno richiesti i compensi per assistenza ed opere prestate del personale, come stabilito dalla tariffa Comunale.

### **TITOLO 6 DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 57 Orario di apertura del cimitero.**

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo i seguenti orari che verranno affissi all'ingresso del cimitero stesso:

Cimitero di Paderno del Grappa:	Estivo	7.30 - 20.00 ( dal 01 maggio al 30 settembre)
	Invernale	7.30 - 17.30 ( dal 01 ottobre al 30 aprile)
Cimitero di Fietta:	Estivo	7.30 - 20.00 ( dal 01 maggio al 30 settembre)
	Invernale	7.30 - 17.30 ( dal 01 ottobre al 30 aprile)

Dopo la chiusura nessuno potrà entrare nel cimitero, fatta eccezione per gli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni.

#### **Art. 58 Divieto d'ingresso.**

E' vietato l'ingresso ai fanciulli minori di anni dieci se non accompagnati da persone adulte.

E' altresì vietato introdurre nel cimitero animali di qualsiasi tipo, anche se tenuti al guinzaglio.

Nell'interno del cimitero non è ammessa la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli che servono alle imprese per il trasporto di materiali e di quelli degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni.

#### **Art. 59 Prescrizioni particolari.**

E' vietato eseguire lavori di costruzione e di restauro alle tombe nei giorni festivi, salvo casi eccezionali e previa autorizzazione dell'Ufficio comunale.

Durante il mese di ottobre potranno concedersi permessi anche nei giorni festivi per l'esecuzione di lavori di restauro alle lapidi.

L'introduzione di monumenti e di materiali da costruzione nel cimitero è vietata nel periodo dal 29 ottobre al 4 novembre.

#### **Art. 60 Norme per i visitatori.**

Nell'interno del cimitero i visitatori devono tenere un contegno corretto.

E' vietato:

- a) attraversare le fosse e calpestare aiuole e tappeti verdi;
- b) asportare materiale ed oggetti ornamentali, fiori, arbusti, corone;
- c) recare qualsiasi danno o sfregio ai muri del cimitero, alle cappelle, alle lapidi ecc.;
- d) gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi cesti raccoglitori;
- e) sedere sui tumuli o sui monumenti e camminare sulle tombe;
- f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori.

#### **Art. 61 Piani cimiteriali.**

Gli uffici comunali competenti sono dotati di planimetrie generali in scala dei Cimiteri esistenti sul territorio comunale e redigono registri delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

Al presente regolamento vengono allegate le mappe e le planimetrie generali dei Cimiteri insistenti sul territorio del Comune.

#### **Art. 62 Precisazioni e cautele.**

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni etc.) od una concessione o l'apposizione di croci, lapidi etc., si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

#### **Art. 63 Sanzioni.**

Qualora la legge non disponga altrimenti e salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi dell'art. 16 della Legge n° 3/2003 concernente sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali, del Testo unico sulle leggi sanitarie n° 1265/1934 e della Legge n° 689/1981 e successive modificazioni e integrazioni.

#### **Art. 64 Servizi gratuiti e a pagamento.**

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili esplicitamente classificati gratuiti o dalla legge o dal presente regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

1. le inumazioni di salma;

2. la visita necroscopica;
3. Il servizio di osservazione dei cadaveri;
4. Il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
5. le esumazioni ordinarie di salme e la cremazione di persone indigenti;
6. la deposizione delle ossa in ossario comune;
7. la fornitura del feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico;
8. interventi a carattere eccezionale in caso di epidemie previa ordinanza dell'Autorità Sanitaria Locale;
9. interventi a carattere eccezionale in caso di calamità su ordinanza dell'Autorità competente.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe, distinte per tipologie, stabilite con atto deliberativo della Giunta Comunale.

#### **Art. 65 Regolamento speciale di polizia mortuaria – Entrata in vigore.**

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si richiamano le disposizioni del “Regolamento di Polizia Mortuaria” approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, del T.U. delle Leggi sanitarie 27 Luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni e di tutta la normativa di riferimento.

Il presente Regolamento entrerà in vigore subito dopo la sua approvazione e pubblicazione ai sensi di legge e verrà inserito nella raccolta dei regolamenti a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.